



S E N T E N Z A N . 6 9 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74752

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti (del foro di Roma),

nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Virgilio n° 8 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 19 giugno 2025 (omissis) ex dipendente della Polizia di Stato, ha evidenziato che, dopo aver ottenuto la pensione privilegiata in terza categoria in relazione a tre patologie sin dal 2013, cioè da quando era stato collocato in quiescenza, il 13 novembre 2019 aveva presentato istanza per ottenere l'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 del D.P.R. n°

1092/1973: assegno che, previo parere favorevole dell'ASL, gli era stato concesso in via retroattiva. Tuttavia egli ha lamentato che, il 22 novembre 2022, aveva chiesto l'attribuzione dell'indennità speciale annua (in sigla: ISA), senza però ricevere alcuna risposta; e ha soggiunto che, con provvedimento del 30 marzo 2023, l'INPS aveva elevato dalla terza alla prima la categoria della pensione privilegiata.

Perciò il (omissis) ha domandato l'attribuzione dell'assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E lettera H n° 2, e dell'ISA, dal 13 novembre 2019.

2. Con comparsa depositata il 2 gennaio 2016 si è costituito l'INPS, rilevando l'incompetenza territoriale di questa Sezione perché, dal 17 novembre 2020, l'odierno ricorrente risultava residente a Narni (TR); e resistendo anche nel merito.

3. All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dall'INPS e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. A suffragio della propria eccezione l'INPS ha versato in atti un certificato di residenza a Narni (TR): che, tuttavia, è stato rilasciato il 18 dicembre 2025, cioè dopo la proposizione dell'odierno giudizio; e che, soprattutto, non ha valenza storica.

Nondimeno il principio di prova fornito grazie a tale documento appare decisamente corroborato dalla circostanza, desumibile da un elenco prodotto dall'INPS stesso, secondo cui risultano indirizzate alla sua sede di Terni ben tre istanze presentate dal (omissis) all'INPS *ante causam*, tutte nel 2024; nonché un'ulteriore istanza del 16 aprile 2025, finalizzata alla variazione dell'ufficio pagatore.

Perciò la così dimostrata residenza del (omissis) a Narni, alla data del 19 giugno 2025 in cui è stato incardinato l'odierno giudizio, impone di declinare in favore della sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria la competenza territoriale, ai sensi

della lettera c del comma 1 dell'art. 18 c.g.c..

5. Nonostante tale declaratoria di incompetenza territoriale, la sua valenza meramente in rito induce a compensare tra le parti le spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74752, proposto da (omissis) contro l'INPS:

- 1) dichiara l'incompetenza territoriale di questa Sezione riguardo alla domanda proposta da (omissis), indicando a tal proposito quale giudice competente la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 23.03.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli